

CAPO IV - Della pesca sportiva.

Art. 137. Disciplina della pesca sportiva.

La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca; in quanto applicabili.

Art. 138. Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

- a) coppo o bilancia;
- b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
- c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
- d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
- e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
- f) parangali fissi o derivanti; nasse.

Art. 139. Norma di comportamento.

È vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.

Art. 140. Limitazioni d'uso degli attrezzi.

L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:

- a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
- b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
- c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
- d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
- f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea.

Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.

Art. 141. Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali.

L'uso degli attrezzi non individuali nelle acque di ciascun compartimento marittimo è subordinato ad autorizzazione rilasciata dalla autorità marittima.

A tal fine il capo del compartimento marittimo determina annualmente, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per ciascun tipo di attrezzo, avuto riguardo alla tutela delle risorse biologiche ed ai mestieri di pesca esercitati nelle acque del compartimento.

L'autorizzazione è annuale ed ha validità nelle acque del compartimento stesso.

Il capo del compartimento può delegare gli uffici marittimi dipendenti al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 142. Limitazione di cattura.

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga.

Art. 143. Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva.

Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 144. Manifestazioni sportive.

Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.

Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive.

MISURE MINIME DEI PESCI

Alcune premesse degne di nota in particolare sul rispetto degli abitanti del mare a cui è indispensabile permettere il raggiungimento delle dimensioni e dell'età utile per la riproduzione, necessaria per la sopravvivenza dell'ecosistema negli anni a venire.

Di seguito vengono riportate le misure minime dei pesci secondo quanto regolamentato dagli articoli del DPR 1639 del 2 ottobre 1968 ma che per alcune specie sono state ridefinite dal Regolamento (CE) n.1626/1994 così come segue:

Nome comune e biologico (misure in cm)	Reg.(CE) n.1626/94	DPR 1639 2/10/68	DELTA
Aragosta (<i>Palinurus elephas</i>)	24	30	- 6
Astice (<i>Homarus gammarus</i>)	24	30	- 6
Cefalo (<i>Mugil sp.</i>)	16	20	+ 4
Merluzzo o nasello (<i>Merluccius Merluccius</i>)	20	11	+ 9
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	23	20	+ 3
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	120	140	- 20
Sgombro (<i>Scomber s.p.p.</i>)	18	15	+ 3
Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)	20	15	+ 5
Triglia (<i>Mullus sp.</i>)	11	15	- 4

TITOLO III - Della disciplina della pesca.

Capo I - Disposizioni generali.

Art. 86. Novellame.

Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.

Art. 87. Lunghezza minima dei pesci.

Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.

Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:

Nome comune e biologico	cm
Storione (<i>Acipenser s.p.p.</i>)	60
Sorione lodano (<i>Huso Huso</i>)	100
Anguilla (<i>Anguilla Anguilla</i>)	25
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	20
Sgombro (<i>Scomber s.p.p.</i>)	15
Palamita (<i>Sarda Sarda</i>)	25
Tonno (<i>Thunnus Thynnus</i>)	90
Alalonga (<i>Thunnus Alalunga</i>)	40
Tonnetto (<i>Euthynnus alletteratus</i>)	30
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	140
Triglia (<i>Mullus sp.</i>)	15
Sogliola (<i>Solea vulgaris</i>)	15
Merluzzo o nasello (<i>Merluccius Merluccius</i>)	11
Cefalo (<i>Mugil sp.</i>)	20
Cernia (<i>Ephinephelus sp.</i> e <i>Polvorion americanum</i>)	45
Orata (<i>Sparus auratus</i>)	20
Go (<i>Gobios ophiocephalus</i>)	12
Passera pianuzza (<i>Platichthys fleus</i>)	15

Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.

Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

Art. 88. Lunghezza minima dei crostacei.

Si considerano allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:

Nome comune e biologico	cm
Aragosta (<i>Palinurus elephas</i>)	30
Astice (<i>Homarus gammarus</i>)	30
Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	7.

Art. 89. Dimensione minima dei molluschi bivalvi.

Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:

Nome comune e biologico	cm
Ostrica (<i>Ostea</i> sp.)	6
Mitilo (<i>Mitilus</i> sp.)	5
Vongola (<i>Venus gallina</i> e <i>Venerupis</i> sp.)	2,5
Tartufo di mare (<i>Venus verrucosa</i>)	2,5
Cannello o cannolicchio (<i>Solen</i> sp. e <i>Ensis</i> sp)	8
Datteri di mare (<i>Lithophaga Lithophaga</i>)	5
Cape Sante (<i>Pecten Jacobaeus</i>)	10
Telline (<i>Donax trunculus</i>)	2

Art. 90. Misurazione delle dimensioni.

La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale, quando questa non presenta i due lobi.

La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriori dell'animale, compreso il telson.

Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.

Art. 91. Divieto di detenzione di organismi sotto misura.

Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare.

Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89.

Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.

Art. 92. Limitazione per altre attività di pesca.

Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro per la marina mercantile può vietare o limitare l'esercizio della pesca in zona di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluscoltura.

Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.

Art. 93. Pesca di specie adulte di piccola taglia.

Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli articoli 87 e 88.

Art. 94. Pesca a fini scientifici.

Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.

PESCA SUBACQUEA

La pesca subacquea sportiva è consentita senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione, quindi esclusivamente in apnea. Sul mezzo nautico, utilizzato per recarsi nelle poste di pesca, è consentito trasportare contemporaneamente fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri, ma solo una per ogni mezzo nautico, fermo restando il divieto di utilizzare le bombole per la pesca subacquea. Durante la fase di pesca subacquea il pescatore deve essere seguito da un mezzo nautico con almeno una persona a bordo.

Altra cosa che ci preme sottolineare ma poi riaffermata dagli articoli del DPR 1639 del 2 ottobre 1968, è che è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con arma subacquea carica, inoltre la presenza del subacqueo deve essere segnalata da una bandiera rossa e striscia diagonale bianca visibile a 300 metri il quale non si dovrà allontanare da quel punto per una distanza di 50 metri di raggio. L'età minima per esercitare la pesca subacquea è di 16 anni.

SEZIONE III - Della pesca subacquea.

Art. 128. Esercizio della pesca subacquea professionale.

La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.

È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea (8/a).

Art. 128 bis. Esercizio della pesca subacquea sportiva.

La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.

Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi.

È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Art. 129. Limitazioni.

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta;
- c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
- e) dal tramonto al sorgere del sole.

Art. 130. Segnalazione.

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Art. 131. Limitazioni di uso del fucile subacqueo.

È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

SEZIONE IV - Delle altre pesche.

Art. 132. Pesca dei crostacei.

La pesca dell'aragosta (*Palinurus elephas*-*P. vulgaris*) è vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.

La pesca dell'astice (*Homarus gammarus*-*H. vulgaris*) è parimenti vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.

Art. 133. Pesca dei molluschi.

La pesca dei mollusci bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni.

Le modalità della pesca di molluschi e, in particolare quella delle seppie (*sepia sp.*), mediante nasse, tramagli e gli altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima.

Art. 134. Pesca del pesce spada.

Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre.